

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Genova — Interpretazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme disciplinanti i contratti a termine successivi — Possibilità di deroga in caso di contratti di lavoro presso la pubblica amministrazione

Dispositivo

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico.

⁽¹⁾ GU C 156 del 12.6.2004.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 settembre 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) —
Fazenda Pública/Organon Portuguesa — Produtos
Químicos e Farmacêuticos Lda

(Causa C-193/04) ⁽¹⁾

(Imposte indirette sulla raccolta di capitali —
Direttiva 69/335/CEE — Cessione di quote di una società a
responsabilità limitata)

(2006/C 261/03)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nella causa principale

Ricorrente: Fazenda Pública

Convenuta: Organon Portuguesa — Produtos Químicos e Farmacêuticos Lda

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 4, n. 3, lett. c), 10, lett. c) e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985 (GU L 156, pag. 23) — Compatibilità di tali disposizioni con i diritti richiesti per la redazione di un atto notarile di cessione di quote sociali

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta ad una normativa nazionale che prevede, per la stipula di un atto notarile di cessione di quote sociali priva di connessione con un aumento del capitale sociale, la riscossione di emolumenti determinati forfettariamente e/o in funzione del valore delle quote cedute.

⁽¹⁾ GU C 156 del 12.6.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 settembre 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Gerechtshof te Arnhem — Paesi Bassi) — N/Inspecteur van
de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

(Causa C-470/04) ⁽¹⁾

(Libera circolazione delle persone — Art. 18 CE — Libertà di
stabilimento — Art. 43 CE — Fiscalità diretta — Tassazione
di plusvalenze figurative su partecipazioni rilevanti in caso di
trasferimento del domicilio fiscale in un altro Stato membro)

(2006/C 261/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te Arnhem

Parti nella causa principale

Ricorrente: N

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Arnhem — Interpretazione degli artt. 18 CE e 43 CE — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Imposizione fiscale risultante dal trasferimento della residenza in un altro Stato membro — Esercizio di un'attività economica in tale ultimo Stato — Imposta sul reddito basata su un utile fittizio risultante dalla vendita di una partecipazione sostanziale, costituita da azioni, in una società — Costituzione di una garanzia per una dilazione di pagamento

Dispositivo

- 1) Può avvalersi dell'art. 43 CE un cittadino comunitario, come il ricorrente nella causa principale, il quale risieda, dopo il trasferimento della propria residenza, in uno Stato membro, e detenga la totalità delle azioni di società aventi sede in un altro Stato membro.
- 2) L'art. 43 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro istituisca un regime impositivo sulle plusvalenze, nel caso di trasferimento di residenza di un contribuente al di fuori di tale Stato membro, come quello di cui alla causa principale, il quale condizioni la sospensione del pagamento di tale imposta alla costituzione di garanzie e non tenga interamente conto delle riduzioni di valore che possono intervenire successivamente al cambio di residenza dell'interessato e che non sono state considerate dallo Stato membro ospitante.
- 3) Un ostacolo causato dalla costituzione di una garanzia imposta in violazione del diritto comunitario non può essere eliminato con effetto retroattivo dal semplice svincolo di tale garanzia. La natura dell'atto sulla base del quale la garanzia è stata svincolata non ha alcun rilievo per tale valutazione. Qualora lo Stato membro preveda il pagamento di interessi di mora in occasione della restituzione di una garanzia imposta in violazione del diritto interno, tali interessi sono altresì dovuti nel caso di violazione del diritto comunitario. Spetta poi al giudice del rinvio valutare, in conformità alle linee guida fornite dalla Corte, e nel rispetto dei principi di equivalenza di effettività, l'esistenza di una responsabilità dello Stato membro interessato per il danno causato dall'obbligo di costituire tale garanzia.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-484/04) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 93/104/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Art. 17, n. 1 — Deroga — Artt. 3 e 5 — Diritti a periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale)

(2006/C 261/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Bethell ed E. O'Neill, agenti, K. Smith, Barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 17, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18) — Portata della deroga — Attuazione delle disposizioni relative ai periodi di riposo

Dispositivo

- 1) Avendo applicato ai lavoratori il cui orario di lavoro in parte non è misurato o predeterminato, o può essere fissato dal lavoratore stesso, la deroga prevista dall'art. 17, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, e non avendo adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione dei diritti al riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 17, n. 1, 3 e 5 di tale direttiva.
- 2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.